

Illegittimo il diniego all'istanza di VIA per l'apertura di una cava di calcarenite

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 10 settembre 2015, n. 2683 - Cavallari, pres.; Moro, est. - Movit S.r.l. (avv. Galluccio Mezio) c. Comune di Cutrofiano (avv. Bidetti).

Cave e torbiere - Cava di calcarenite - Autorizzazione all'apertura - VIA - Diniego - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone quanto segue:

- con istanza del 4 giugno 2010 ha richiesto alla Regione Puglia l'autorizzazione all'apertura di una cava di calcarenite in agro di Cutrofiano;
- con istanza 10 maggio 2010 ha presentato al predetto comune istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dello stesso progetto;
- con determinazione n.60/2011 del 28.4.2011 il responsabile del settore tecnico del comune ha disposto che il progetto fosse assoggettato a valutazione di impatto ambientale;

essendo decorsi i termini di cui all'art.26 d.lgs. 152/2006 senza che fosse adottato alcun provvedimento, con ricorso proposto dinanzi a questo Tar ha chiesto accertarsi l'illegittimità del comportamento omissivo del comune e ordinarsi allo stesso di provvedere;

con sentenza n.2049/2012 il Tar adito ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità del silenzio da parte del Comune di Cutrofiano, dichiarando l'obbligo dello stesso di provvedere sull'istanza;

con nota 31.01.2012 il Comune ha comunicato il preavviso di diniego indicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Con la determinazione epigrafata il comune si è infine espresso negativamente sull'istanza.

Avverso tale atto è insorto quindi il ricorrente deducendo le seguenti censure:

Violazione e falsa interpretazione del PTA – piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del consiglio Regionale 20.1.2009 – falsità di presupposti.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La determinazione impugnata risulta fondata sul seguente presupposto “a norma del Piano di tutela delle acque nella specifica zona non è possibile effettuare coltivazione di cave perché espressamente vietata (punti a)b) c) d) (relazione Generale del piano di tutela delle acque – Zone di protezione speciale Idrogeologica misura M2.9).

In particolare i divieti descritti alle lettere a) b) e c) riguardano la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e composti, il cambiamento dell'uso del suolo, l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, l'apertura ed esercizio di nuove discariche.

Tuttavia, a parer del Collegio, è condivisibile la censura con la quale viene dedotta la mancata applicazione delle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI, art.7.5 – attività in deroga, le quali stabiliscono che “Sono attività in deroga quelle attività che, specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest'ultimo... la deroga è comunque riapplicabile su tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020”.

Nella specie, non è in contestazione che l'area oggetto di intervento risulti perimetrata nel PRAE – Piano Regionale Attività estrattive, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580, come “area coltivabile per attività estrattiva e nella carta giacimento logica allegata a tale Piano la stessa è individuata come calcarenite”.

Risulta quindi evidente l'erroneo convincimento in cui è incorso il Comune nel non ritenere applicabile la deroga suindicata al PTA.

Né può condividersi l'assunto espresso dalla difesa civica a dir del quale la circostanza che il PRAE sia stato oggetto di successiva variazione con deliberazione di G.R. 445/2010, in data successiva a quella di approvazione del PTA (D.G.R. 230/2009), impedirebbe l'applicazione della deroga prevista in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo.

Infatti, la norma che permette la coltivazione, nella specie, è la previsione di tale destinazione nel PRAE approvato in data anteriore al PTA e la deroga prevista dallo stesso PTA in favore delle previsioni contenute in precedenti piani.

Infatti, se la ragion d'essere della deroga è la tutela dell'affidamento, a nulla rileva che il PRAE sia stato oggetto di successive modifiche.

Tale conclusione sarebbe infirmata solo se il PRAE, nell'ultima versione, escludesse la coltivazione dell'area de qua; in questo senso, tuttavia, la P.A. non ha rilevato alcunché,

Le considerazioni suindicate comportano l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto gravato.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)